



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 155 Registro Delibere

OGGETTO: Art. 14, comma 1 CCNL 22.01.2004. Esame ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Vizzini e il Comune di Ferla per l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente, Cat. C, pos. Econ. C 6, Militto Giuseppe

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di Novembre alle ore 13.14 e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

LA GIUNTA			Presenti	Assenti
1	Michelangelo Giansiracusa	Sindaco	X	
2	Giuseppe Malignaggi	Vice Sindaco	X	
3	Fernando Di Giorgio	Assessore	X	
4	Maria Carmela Lanteri	Assessore	X	
5	Emanuele Rossitto	Assessore	X	

Presiede il Sindaco, Avv. **Michelangelo Giansiracusa**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Giuseppe Morale**.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Più in particolare, il Segretario Comunale ha attestato, presso la sede comunale la presenza del Vice Sindaco, Ass. Lanteri M.C e Ass. Rossitto E. e dei seguenti componenti della Giunta Comunale: Ass. Di Giorgio tramite video-chiamata Whatsapp, attraverso l'utenza telefonica dell'Ufficio Segreteria, come da Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 14.04.2022, avente ad oggetto: " Sedute di Giunta Comunale in videoconferenza – approvazione modalità".

Il Segretario Comunale ha verificato il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili competenti per materia.

Dopo una breve discussione, i componenti hanno deliberato la proposta in oggetto all'unanimità e con separata votazione hanno deliberato la immediata esecutività.

Il Segretario Comunale, ai fini dell'attestazione della validità dei lavori della Giunta ha firmato tutti gli atti.



DELIBERAZIONE DELLA G.C. n. 155 del 03/11/2022

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO - PERSONALE**

Oggetto: Art. 14, comma 1 CCNL 22.01.2004. Esame ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Vizzini e il Comune di Ferla per l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente, Cat. C, pos. Econ. C 6, Militto Giuseppe.

PREMESSO:

CHE il Comune di Vizzini con nota prot. 8307 del 19.10.2022 ha avanzato richiesta al Comune di Ferla di nulla osta per l'utilizzo in convenzione ai sensi dell'art.14 del CCNL 22.01.2004 del dipendente Militto Giuseppe, appartenente alla categoria C, per svolgere le funzioni di istruttore amministrativo a 12 ore settimanali;

PRESO ATTO che il Comune di Ferla, una volta acquisito l'assenso del dipendente interessato, con nota assunta al prot. n. 8681 del 02.11.2022, ha comunicato con nota prot 8679 del 02.11.2022 al Comune di Vizzini, la disponibilità alla stipula di una Convenzione per l'utilizzo della propria unità di personale di categoria C, secondo le seguenti modalità, comunque preventivamente concordate vie brevi fra le parti, e precisamente:

- durata: dalla data di stipula della convenzione fino al 31.03.2023, eventualmente rinnovabile previo accordo fra le parti ed adozione di specifico successivo atto;
- tempo lavoro: 24 (ore) ore presso il Comune di Ferla e 12 (dodici) ore presso il Comune di Vizzini;
- oneri finanziari a carico dell'Ente utilizzatore, come esplicitato nell'allegata Convenzione;

VISTO l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, che consente l'utilizzo a tempo parziale del personale tra due enti locali, mediante apposita convenzione;

VISTE le condizioni previste dalla suddetta norma contrattuale in merito alle condizioni per l'applicazione dell'istituto contrattuale di cui sopra;

RICHIAMATA la dichiarazione congiunta n. 10 del contratto collettivo in oggetto, e precisamente: *"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione*

nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art.53 del D. Lgs. n. 165 del 2001";

VISTO lo schema di convenzione, appositamente redatto che si compone di n. 9 (nove) articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti (Comune di Ferla e Comune di Vizzini), la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto "de quo", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m., in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro, posizione supportata anche dal parere ARAN 104-14A5, in atti alla presente, dal quale si evince che in merito all'utilizzo parziale di personale di cui all'art. 14 del CCNL del 24.01.2004, per convenzione, deve intendersi un accordo od una intesa tra gli Enti interessati, per la quale risulta estranea la competenza del Consiglio, non rappresentando un convenzionamento dell'ufficio ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., ma bensì una convenzione di gestione del rapporto di lavoro;

VISTO l' O.R.EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il CCNL vigente;

PROPONE

1. DI APPROVARE, secondo quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, lo schema di convenzione disciplinante tutti gli aspetti dell'utilizzo da parte del Comune di Vizzini del Sig. Militto Giuseppe, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Ferla, da sottoscrivere con il succitato Ente, che si compone di n. 9 (nove) articoli e che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. DI PRENDERE ATTO che le principali modalità di espletamento dell'utilizzo saranno le seguenti:

- durata: dalla data di stipula della convenzione fino al 31.03.2023, eventualmente rinnovabile previo accordo fra le parti ed adozione di specifico successivo atto;
- tempo lavoro: 24 (ore) ore presso il Comune di Ferla e 12 (dodici) ore presso il Comune di Vizzini;
- oneri finanziari a carico dell'Ente utilizzatore, come esplicitato da allegata Convenzione;

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Comune di Vizzini ed alle OO.SS.;

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata votazione unanime, immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12, co.2 L.R. n.41/1999, riscontrata la necessità di procedere urgentemente,

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO/PERSONALE
Dott. Giuseppe Puzzo





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Art. 14, comma 1 CCNL 22.01.2004. Esame ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Vizzini e il Comune di Ferla per l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente, Cat. C, pos. Econ. C 6, Militto Giuseppe.

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000 come recepito dall'art. 6 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.

Ferla, 03-11-2021

Il Responsabile Settore Finanziario
Dott. G. Puzzo

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(art. 53, legge 142/1990 come recepito dalla l.r. 48/1991 e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 267/2000)

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla 03-11-2021

Il Responsabile Settore Finanziario
Dott. G. Puzzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art. 53 e 55 della Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall'art. 12 L.R. 30/2000

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

VISTO l'OREL

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

- 1) **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento in oggetto indicato.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA MUNICIPALE

Stante l'urgenza di provvedere
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12,- co.2 della L.R. n. 44/91.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FERLA ED IL COMUNE DI VIZZINI PER L'UTILIZZO PERSONALE A TEMPO PARZIALE ART. 14 CCNL DEL 22.01.2004.

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di Ferla

TRA

Il Comune di FERLA, rappresentato dal Responsabile del Settore Finanziario – personale, Dott. Giuseppe Puzzo, nato _____ il _____, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso - Capofila

E

Il Comune di VIZZINI rappresentato dal Responsabile del settore personale _____ nato a _____ il _____ elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, - convenzionato;

PREMESSO

- Che l'articolo 14, comma 1, primo periodo del C.C.N.L del 22 gennaio 2004 prevede che "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. "*
- Che con nota prot. n. 8307 del 19.10.2022, il Comune di Vizzini richiedeva l'utilizzo, per 12 ore settimanali, del dipendente Militto Giuseppe appartenente alla categoria C, per svolgere le funzioni di istruttore amministrativo;
- Che il Comune di Ferla ha prestato il suo assenso all'utilizzo richiesto con nota ns prot. n. 8679 del 02/11/2022;
- Che il dipendente del Comune di Ferla, Militto Giuseppe, in atto in servizio presso il Comune di Ferla, ha manifestato il consenso alla stipula della proposta convenzione con nota assunta al prot n. 8681 del 02.11.2022;
- Che il secondo periodo del citato comma 1 dell'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 prevede che la convenzione "*definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. "*

- Che i Comuni di Ferla e di Vizzini, rispettivamente con deliberazioni n. del, e n. _____ del _____, esecutive ai sensi di legge, hanno deliberato di stipulare una convenzione tra essi per l'utilizzo dell'unità di categoria C Militto Giuseppe, approvando il presente schema di convenzione ripartendo l'utilizzo dell'unità di personale per 12 ore da effettuare nel Comune di Vizzini e per ore 24 da effettuare al Comune di Ferla;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Il Comune di Ferla, con la presente convenzione, anche al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, autorizza con il consenso del lavoratore interessato l'utilizzo presso il Comune di Vizzini, del dipendente Militto Giuseppe, inquadrato nella categoria C, posizione economica C6, della dotazione organica del Comune di Ferla, per un periodo di tempo predeterminato e per un orario lavoro d'obbligo di dodici ore settimanali articolate come segue:

GIORNI:

Lunedì, Martedì, Mercoledì pomeriggio e Giovedì c/o il Comune di Ferla ;

Mercoledì e Venerdì c/o il Comune di Vizzini.

In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati.

Sarà comunque compito delle due Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni.

Art. 3 – L'accordo avrà la durata dalla data di sottoscrizione della presente e fino al **31/03/2023**, prorogabile a semplice richiesta del Comune di destinazione.

Art.4- I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale del dipendente sarà ripartita proporzionalmente alle ore previste per ciascun Ente. Viene, altresì,

riconosciuto al dipendente il rimborso delle spese di viaggio documentate, che saranno liquidate mensilmente dal Comune di Vizzini al medesimo dipendente.

Art. 5 – Il rapporto di lavoro del dipendente è gestito dal Comune di Ferla, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Vizzini.

Il Comune di Vizzini, provvederà mensilmente a rimborsare al Comune di Ferla il trattamento economico fondamentale, a lordo degli oneri riflessi, rapportato al periodo di svolgimento dell'attività presso il Comune di Vizzini.

L'eventuale onere relativo alla retribuzione di posizione e di risultato, a seguito di conferimento di P.O. da parte del Comune di Vizzini, sarà a totale carico di quest'ultimo.

Art. 6 – Le spese per prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti globali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per le missioni o trasferte, rimborsi spese e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Art. 7 – Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di stipula.

Art. 8 – Il Comune di Ferla, così pure quello di Vizzini, si riservano, per sopravvenute esigenze d'ufficio, di revocare la presente convenzione con un preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 9 – Per quanto non espressamente previsto dalla presente si rinvia alle vigenti norme di legge e del C.C.N.L. vigente.

PER IL COMUNE DI FERLA _____

PER IL COMUNE DI VIZZINI _____



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

IL SINDACO

Avv. Michelangelo Giansiracusa

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Morale

LA DELIBERAZIONE È ESECUTIVA, L. R. 44/91 e successive modifiche (art. 4 L.R. 23/97):

Dichiarata immediatamente esecutiva in data ..03.11.2017..

B) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li ..03.11.2017..

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Morale